

Fondo Rotativo Nazionale *SELFIEmployment*

FAQ – Frequently Asked Questions Avviso pubblico

PON “Iniziativa Occupazione Giovani”
PON “Sistemi di politiche attive per
l’occupazione 2014-2020”

Roma, febbraio 2021

Indice macro-categorie FAQ

1. Soggetti beneficiari e iniziative ammissibili	- 3 -
2. Spese ammissibili	- 7 -
3. Agevolazioni concedibili.....	- 9 -
4. Presentazione della domanda	- 10 -
5. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione	- 12 -
6. Stipula del contratto di finanziamento	- 15 -
7. Erogazione delle agevolazioni	- 17 -
8. Servizi di tutoring	- 20 -

Come previsto all'articolo 17 dell'Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo Rotativo Nazionale Selfiemployment le presenti FAQ sono parte integrante dell'Avviso stesso.

1. Soggetti beneficiari e iniziative ammissibili

1.1. Chi può accedere al finanziamento Selfiemployment?

I soggetti destinatari dei contributi del Fondo SELFIEmployment sono: *NEET, Donne inattive e Disoccupati di lunga durata*.

1.2. Ai fini dell'accesso al finanziamento Selfiemployment chi sono i NEET?

Giovani, che alla data della presentazione della domanda, hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, e che risultano:

- essere di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale del Programma Garanzia Giovani;
- essere non occupati intendendosi per tali i giovani per i quali non è presente un rapporto di lavoro attivo;
- non essere inseriti in un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione a un Albo o Ordine professionale.

1.3. Nel caso in cui un NEET presenti domanda e abbia un'età superiore a 29 anni è ammissibile al finanziamento, oppure deve necessariamente ricadere in una delle due ulteriori fattispecie ovvero donne inattive e disoccupati di lunga durata?

Un soggetto che abbia tutte le caratteristiche per essere considerato NEET, può presentare domanda anche se ha un'età superiore a 29 anni, a condizione che l'iscrizione a Garanzia Giovani sia stata perfezionata prima del compimento del 30esimo anno di età. Nel caso in cui le verifiche effettuate in sede di valutazione attestino il mancato possesso dei requisiti sottostanti la condizione di NEET (vedi FAQ 1.2.), la domanda sarà considerata decaduta.

1.4. Per chi sta già partecipando ad una misura del Programma Garanzia Giovani?

I giovani che stanno già ricevendo una misura di politica attiva (es. tirocinio, formazione, servizio civile) del Programma Garanzia Giovani, dovranno attendere la conclusione della misura e successivamente riscriversi al Programma per poter accedere al Fondo in qualità di NEET. La nuova iscrizione al Programma non è

obbligatoria per i giovani che hanno concluso i percorsi della misura 7.1. del Programma.

1.5. Ci sono limitazioni territoriali?

Sì, le agevolazioni sono disponibili per iniziative imprenditoriali localizzate su tutto il territorio nazionale ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano.

1.6. Cosa significa "adesione al Programma Garanzia Giovani"?

I giovani NEET, che hanno intenzione di presentare la domanda al fondo SELFIEmployment, devono aderire al Programma Garanzia Giovani attraverso la registrazione che avviene sul portale: <http://www.garanziegiovani.gov.it>.

Una volta effettuata la registrazione il giovane dovrà eseguire la profilazione o attraverso il centro per l'impiego di riferimento o per il tramite del sistema centralizzato messo a disposizione direttamente da ANPAL. A seguito dell'avvenuta profilazione, sempre presso il centro per l'impiego di riferimento o in maniera centralizzata, dovrà poi effettuare la presa in carico.

1.7. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni cosa si intende per donne inattive?

Le donne inattive sono coloro che al momento della presentazione della domanda:

- A. hanno già compiuto il 18esimo anno di età;
- B. non svolgono attività lavorativa e/o non sono titolari di partita IVA attiva;
- C. non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.

1.8. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni cosa si intende per disoccupati di lunga durata?

I disoccupati di lunga durata sono coloro che al momento della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- A. hanno compiuto 18 anni;
- B. hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID);
- C. non svolgono attività lavorativa e non sono titolari di partita IVA attiva;
ovvero
- D. sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;
- E. non fanno parte, in qualità di socio o amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva.

Con riferimento al punto B, si specifica che ai fini del computo dei 12 mesi è necessario che il disoccupato di lungo periodo abbia un'anzianità di disoccupazione pari a 365 giorni più 1 giorno. Al fine del calcolo dell'anzianità di disoccupazione sono conteggiati, ai sensi di quanto stabilito dalla Circolare ANPAL n.1/2019, tutti i giorni di

validità della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) con l'eccezione di quelli di sospensione.

1.9. Cosa si intende per lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986?

Nel caso di lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145,00 euro annui lordi, calcolato al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Nel caso di lavoratore autonomo, tale limite di reddito è quantificabile in 4.800,00 euro annui.

1.10. Le donne inattive e i disoccupati di lunga durata devono iscriversi al programma Garanzia Giovani?

No, per questa tipologia di target non è necessaria l'iscrizione a Garanzia Giovani per poter presentare domanda ed accedere al finanziamento Selfiemployment.

1.11. Le imprese individuali/società/cooperative/associazioni proponenti devono essere già costituite alla data di presentazione della domanda?

Non necessariamente per le imprese individuali/società/cooperative, a condizione che si costituiscano prima della stipula del Contratto di finanziamento (entro 90 giorni dal provvedimento di ammissione).

Le Associazioni Professionali e Società tra professionisti devono essere, invece, già costituite al momento della presentazione della domanda.

1.12. Quali sono le forme societarie/associative ammissibili alle agevolazioni?

Sono ammissibili alle agevolazioni le domande presentate dai Proponenti in forma di: Imprese individuali, Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), Società cooperative e Cooperative sociali (con un numero di soci non superiore a nove), Associazioni professionali e Società tra professionisti.

1.13. In caso di società di persone, di società cooperative, di cooperative sociali, la compagine sociale da chi può essere formata?

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni sono ammissibili società di persone, società cooperative, cooperative sociali i cui soci sono esclusivamente persone fisiche.

1.14. Può presentare domanda di ammissione alle agevolazioni un'impresa già costituita?

Sì, purché costituita da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda e inattiva.

1.15. Chi deve possedere i requisiti soggettivi nelle società di persone, società cooperative, associazioni/società tra professionisti?

- per le società di persone il rappresentante legale deve detenere la maggioranza assoluta delle quote societarie (51%) ed essere NEET/donna inattiva/disoccupato di lunga durata e possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico (articoli 9 o 12 dell’Avviso Pubblico);
- per le società cooperative ovvero le cooperative sociali i soci rappresentanti la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione della cooperativa, nonché il Presidente della stessa, devono essere NEET/donne inattive/disoccupati di lunga durata e possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico (articoli 9 o 12 dell’Avviso Pubblico);
- per le associazioni professionali e per le società tra professionisti tutti i componenti devono essere NEET/donne inattive/disoccupati di lunga durata e possedere i requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso pubblico (articoli 9 o 12 dell’Avviso Pubblico).

1.16. Per presentare domanda il soggetto referente (persona fisica che presenta la domanda di accesso alle agevolazioni e firmatario della stessa) di una società di persone/società cooperativa, oltre a possedere i requisiti di accesso alle agevolazioni, deve essere rispettivamente anche il legale rappresentante/presidente?

Si, la persona fisica firmataria della domanda di accesso alle agevolazioni, in caso di società di persone/società cooperativa deve necessariamente esserne anche il legale rappresentante/presidente, oltre ad essere in possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni.

1.17. Cosa si intende per la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione nelle società cooperative?

Per poter accedere alle agevolazioni, la compagine deve dimostrare che, alla data di presentazione della domanda, venga rispettato sia il criterio numerico che quello relativo alle quote di partecipazione. Nel dettaglio a titolo esemplificativo, si riportano le seguenti tabelle:

CRITERIO NUMERICO				
CASO	NUMERO SOCI	SOCIO CON REQUISITO	ALTRO SOCIO	REQUISITO SOGGETTIVO SODDISFATTO
A	2	1	1	NO
B	3	1	2	NO
C	2	0	2	NO
D	3	2	1	SI

CRITERIO QUOTE DI PARTECIPAZIONE						
CASO	NUMERO SOCI	SOCIO CON REQUISITO	% QUOTE	ALTRO SOCIO	% QUOTE	REQUISITO SOGGETTIVO SODDISFATTO
A	2	1	50%	1	50%	NO
B	3	1	33%	2	66%	NO
C	2	0	0	2	100%	NO
D	3	2	66%	1	33%	SI
E	4	3	60%	1	40%	SI
F	4	3	40%	1	60%	NO

1.18. Cosa si intende per impresa individuale/società inattiva?

Ai fini dell'Avviso SELFIEmployment si intende inattiva una società avente una partita IVA non movimentata in attivo. Inoltre, dal certificato camerale l'impresa individuale/società dovrà risultare inattiva alla data di presentazione della domanda.

1.19. È possibile rilevare un'azienda già esistente?

No, non sono ammesse le iniziative che prevedono il rilevamento di aziende già esistenti né il rilevamento del ramo d'azienda.

1.20. I requisiti soggettivi tecnico-professionali necessari per avviare l'attività oggetto della richiesta di finanziamento devono essere già in possesso dei proponenti al momento della presentazione della domanda?

No, ma i requisiti soggettivi tecnico-professionali (es. SAB per attività di somministrazione di alimenti e bevande) devono necessariamente essere in possesso dei beneficiari, pena la decadenza dalle agevolazioni, prima della stipula del contratto di finanziamento (entro 90 giorni dalla data di ammissione alle agevolazioni).

1.21. Quali sono i settori finanziabili?

Produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising.

1.22. Ci sono dei settori esclusi?

Gli unici settori non ammissibili sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria; in particolare, il divieto riguarda le imprese operanti nel settore della pesca, acquacoltura, produzione primaria in agricoltura, lotterie, scommesse e case da gioco.

2. Spese ammissibili

2.1. Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili le spese per investimenti materiali e immateriali nonché le spese di capitale circolante.

Tra le spese per investimenti rientrano:

- a) beni mobili quali, strumenti, attrezzature e macchinari;
- b) hardware e software;
- c) opere murarie, entro il limite del dieci per cento (10%) dell'ammontare delle spese di cui alle suddette lettere a) e b);

Saranno inoltre considerate ammissibili al finanziamento dell'iniziativa le spese in capitale circolante inerenti all'avvio dell'attività (cfr. elenco completo art.15 dell'Avviso Pubblico).

2.2. Tra le spese ammissibili rientrano anche stipendi e salari?

Sì, con specifico riferimento alle retribuzioni lorde comprensive degli oneri contributivi, a condizione che le stesse non siano oggetto di altre agevolazioni.

Non sono pertanto ammissibili alle agevolazioni le spese relative a Tirocini/Stage perché per tali forme contrattuali è previsto solo un rimborso spese.

2.3. Le spese sono ammissibili se sostenute prima della presentazione della domanda?

No, devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e il relativo titolo di spesa/fattura deve avere una data successiva a quella di presentazione della domanda.

2.4. Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto di autovetture/automezzi?

Sì, l'acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa presentata.

2.5. Possono essere acquistati beni usati?

No, ad eccezione di autovetture/automezzi strettamente funzionali all'attività finanziata e forniti da rivenditori autorizzati (usato garantito), corredati da idonee dichiarazioni che gli stessi beni non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e che offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

2.6. Tra le spese ammissibili rientra anche l'IVA?

No, con l'unica eccezione nel caso in cui sia non sia recuperabile e quindi rappresenti un vero costo per il beneficiario.

2.7. Possono essere richieste a finanziamento parti dell'investimento complessivo?

No, in quanto il programma di spesa deve essere "autoconsistente" ossia idoneo a garantire lo svolgimento dell'iniziativa proposta. Pertanto, se il programma di spesa necessario per l'avvio dell'iniziativa risulta compreso tra € 5.000 e € 25.000 occorre richiedere la tipologia di finanziamento Microcredito; se il programma di spesa risulta compreso tra € 25.000 e € 35.000 occorre richiedere la tipologia di finanziamento Microcredito Esteso; se il programma di spesa risulta compreso tra € 35.000 e €

50.000 occorre richiedere la tipologia di finanziamento Piccoli Prestiti. Le iniziative con programmi di spesa superiori a € 50.000 non sono finanziabili.

2.8 È necessario riportare una qualche indicazione sui titoli di spesa dei beni/servizi/prodotti acquistati con il finanziamento Selfiemployment?

Sì, in caso di titoli di spesa elettronici è necessario riportare negli stessi l'indicazione del codice COR, che viene comunicato al destinatario in sede di stipula del contratto di finanziamento. Per i titoli di spesa prodotti prima di tale termine il destinatario dovrà trasmettere (in sede di rendicontazione finale) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa sulla base dello standard messo a disposizione nella sezione dedicata del sito internet di Invitalia (sezione "per le imprese ammesse").

2.9 Che cos'è il codice COR?

È un codice univoco, rilasciato dal Registro Unico Nazionale degli Aiuti di Stato, che identifica in maniera puntuale l'aiuto ricevuto. Lo stesso viene comunicato al destinatario finale in sede di stipula del contratto di finanziamento.

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Che programmi di spesa possono prevedere le nuove iniziative?

I programmi di spesa presentati possono rientrare in tre tipologie di finanziamento così ripartite:

- tra i 5.000,00 ed i 25.000,00 al netto dell'IVA per il Microcredito;
- tra i 25.001,00 ed i 35.000,00 al netto dell'IVA per il Microcredito esteso;
- tra i 35.001,00 ed i 50.000,00 al netto dell'IVA per i Piccoli prestiti.

3.2. Che tipo di agevolazione viene concessa?

Un finanziamento agevolato senza interessi e non assistito da alcuna forma di garanzia reale e/o di firma, della durata di 7 anni rimborsabile con rate mensili posticipate.

3.3. L'importo del finanziamento copre fino al 100% delle spese richieste in sede di domanda di accesso alle agevolazioni?

Sì, il finanziamento copre fino al 100% delle spese richieste e considerate ammissibili alle agevolazioni.

3.4. Posso presentare domanda se ho ottenuto già un altro contributo in regime "de minimis"?

Sì, a condizione che ci sia ancora capienza rispetto al massimale previsto dal regime "de minimis", e che le spese coperte da tale agevolazione non siano le medesime richieste a valere sul finanziamento Selfiemployment, ad eccezione di agevolazioni di

carattere fiscale ovvero di finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia PMI (articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662).

3.5. Se ho già ricevuto un finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia PMI (articolo 2, comma 100, lettera a) della L. 23 dicembre 1996 n. 662) posso comunque ottenere il finanziamento Selfiemployment?

Sì, ai sensi di quanto previsto all'articolo 24 dell'Avviso Pubblico, ma a condizione che il massimale "de minimis" sia rispettato.

4. Presentazione della domanda

4.1. È prevista una scadenza per la presentazione delle domande?

No, Selfiemployment è una misura a sportello, il che significa che le domande possono essere presentate fino a quando vi sono risorse finanziarie disponibili per la Regione di residenza.

4.2. È prevista una graduatoria?

No, le domande di finanziamento, corredate dal piano di impresa saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4.3. Come si presenta la domanda di ammissione alle agevolazioni?

La procedura di accesso alle agevolazioni è esclusivamente telematica. Sarà necessario registrarsi nell'apposita area riservata alla presentazione delle domande di agevolazioni, che è disponibile sul sito di Invitalia (www.invitalia.it).

4.4. Come si fa a firmare digitalmente la domanda?

Per firmare digitalmente la domanda di finanziamento (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n.82/2005 e successive modifiche ed integrazioni) è necessario essersi preventivamente dotati di un kit di firma digitale.

4.5. Quali documenti della domanda vanno firmati digitalmente?

Come si evince anche dal manuale utente pubblicato sul sito internet di Invitalia è necessario apportare, pena la non accoglibilità della domanda, la firma digitale sulla domanda che verrà prodotta direttamente dalla piattaforma informatica, completa dell'allegato n.9, sulla base delle informazioni inserite dal proponente sulla stessa. In caso di società costituita il proponente dovrà firmare digitalmente anche l'allegato n.8.

4.6. Le spese di investimento previste in domanda devono essere documentate?

No, alla domanda di agevolazione non è obbligatorio allegare i preventivi di spesa. Si fa comunque presente quanto riportato nella FAQ 5.6.

4.7. Chi sono i soggetti firmatari della domanda?

Le domande di finanziamento devono essere firmate digitalmente da:

- titolare della costituenda/constituita impresa individuale;
- legale rappresentante della società/associazione/società tra professionisti ovvero il Presidente della cooperativa;
- persona fisica proponente per conto della società costituenda in qualità di futuro rappresentante legale delle società di persone ovvero di futuro Presidente per le società cooperative.

4.8. Quali sono le informazioni necessarie per poter presentare la domanda di accesso alle informazioni?

Nell'area riservata del sito internet di Invitalia è riportato un fac-simile di domanda dal quale sarà possibile prendere visione delle informazioni necessarie per poter caricare la domanda per il tramite della piattaforma informatica dedicata.

4.9. Quale ulteriore documentazione devo presentare unitamente alla domanda di ammissione alle agevolazioni?

Oltre alla domanda scaricata direttamente dalla piattaforma informatica, il proponente è tenuto a trasmettere:

- laddove sostenuto, attestato di partecipazione al percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG e documento di accompagnamento (in caso di carenza di quest'ultimo non sarà possibile attribuire il punteggio aggiuntivo previsto all'Allegato n.3 dell'Avviso Pubblico);
- atto costitutivo e statuto (solo in caso di società già costituite);
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni rese da eventuali soci diversi dalla persona fisica proponente;
- permesso di soggiorno UE per soggiornamenti di lungo periodo (nel caso in cui il *Proponente* non abbia cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione Europa ovvero non proviene da paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale).

Non è obbligatoria, ai fini del superamento della fase di accoglibilità, la trasmissione di altri documenti, che, se trasmessi, risulteranno essere parte integrante della valutazione, tra i quali a titolo di esempio: titoli di studio abilitanti, abilitazioni, preventivi, autorizzazioni, licenze, contratto di locazione.

4.10. Dove si trovano gli standard delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da trasmettere insieme con la domanda?

Gli standard delle dichiarazioni (redatte ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni) sono disponibili nell'area riservata all'intervento Selfiemployment del sito di Invitalia www.invitalia.it nella sezione "Modulistica".

4.11. Anche i soggetti diversi dalla persona fisica che presenta la domanda e firmataria della stessa, ovvero i soci, devono essere in possesso di un kit di firma digitale?

No, non è necessario. Le dichiarazioni rese da eventuali soci (persone fisiche diverse dal firmatario della domanda) e che dovranno essere caricate sulla piattaforma informatica, pena la non accoglibilità della domanda, potranno essere firmate anche con firma olografa, in questo caso sarà necessario trasmettere anche una copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

4.12. Quale documentazione bisogna presentare per vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo previsto per coloro i quali hanno partecipato e concluso un percorso di accompagnamento di cui alla misura 7.1 del PON IOG?

Per ottenere il punteggio aggiuntivo previsto all'articolo 18 dell'Avviso pubblico (3- 6 o 9 punti) il proponente dovrà trasmettere in sede di domanda l'attestato di avvenuta partecipazione insieme con il documento di accompagnamento che riporta in sintesi il giudizio espresso dall'Ente erogatore del servizio di accompagnamento, sulla base del quale viene poi calcolato il punteggio aggiuntivo.

Nel caso in cui la domanda sia priva di entrambi i documenti o di uno solo di questi, la stessa sarà valutata senza il riconoscimento del suddetto punteggio aggiuntivo.

5. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

5.1. In quanto tempo si conclude l'iter istruttorio?

L'esito dell'iter istruttorio viene comunicato a mezzo PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i maggiori termini previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi.

5.2. Come si svolge l'iter istruttorio della domanda di ammissione alle agevolazioni?

L'esame istruttorio è articolato in due fasi:

Accoglibilità: che consiste nella verifica (come riportato anche nella griglia di valutazione di cui all'Allegato n.2 dell'Avviso Pubblico) che:

- la documentazione trasmessa sia completa e conforme;
- la persona fisica che presenta la domanda e gli eventuali soci siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso Pubblico;
- l'iniziativa presentata sia conforme ai requisiti previsti dall'Avviso Pubblico.

Valutazione di merito della domanda: che consiste nella valutazione dell'idea di impresa presentata; valutazione che si concretizza con l'assegnazione dei punteggi previsti dalla griglia di valutazione di cui all'Allegato n.2 dell'Avviso pubblico.

5.3. Quali sono i vantaggi di effettuare il colloquio di valutazione?

Il colloquio di valutazione è facoltativo e può essere richiesto dal proponente in sede di presentazione della domanda di finanziamento.

La partecipazione al colloquio dà la possibilità di usufruire di un vantaggio nella valutazione di merito dell'iniziativa proposta (la valutazione di merito sarà positiva già al raggiungimento di un punteggio minimo pari a 18; per coloro i quali, invece, non intendono avvalersi del colloquio la soglia minima di ammissibilità sarà pari a 30 punti).

Pertanto, il colloquio diventa parte integrante della valutazione di merito e sarà finalizzato ad approfondire alcuni aspetti del progetto imprenditoriale.

5.4. Chi non opziona il colloquio in sede di domanda può farlo successivamente?

No, per poter effettuare il colloquio di valutazione ed avere la possibilità di essere ammesso alle agevolazioni raggiungendo un punteggio minimo più basso (18 invece che 30), è necessario effettuare la scelta in sede di presentazione della domanda.

5.5. Come viene svolto il colloquio di valutazione?

Il colloquio di valutazione viene svolto via skype e vedrà la presenza del personale dell'Agenzia. A seguito dell'esito positivo della fase di accoglibilità, viene trasmessa al proponente apposita PEC nella quale vengono riportate due date utili per svolgere il colloquio di valutazione e le modalità per una corretta partecipazione allo stesso. Nel caso in cui il proponente non si renda disponibile in nessuna delle due date proposte, la domanda decade automaticamente.

5.6. Ho notato che nella griglia di valutazione c'è la possibilità di poter raggiungere dei punteggi minimi in maniera automatica, mi sapreste fornire qualche elemento in più?

All'interno della griglia di valutazione sono esplicitate alcune condizioni per le quali il proponente, fornendo in sede di domanda idonea documentazione, riesce ad ottenere un punteggio minimo di partenza rispetto ad uno o più parametri.

Es.1 Se in sede di domanda il proponente si è impegnato a produrre almeno 2 preventivi per ogni bene di investimento richiesto, e gli stessi sono risultati essere conformi (riportano l'indicazione puntuale del bene e del prezzo, sono redatti su carta intestata del fornitore) e il piano di spesa non risulti gravemente incompleto, il parametro "Completezza e funzionalità del programma di spesa" non potrà essere valorizzato con un punteggio inferiore ad 1.

Es.2 Se la sede operativa dove insisterà l'iniziativa finanziata è già stata puntualmente identificata in sede di domanda ed è stata trasmessa copia del contratto di locazione ovvero del preliminare e/o il proponente trasmetta documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari per avviare l'iniziativa proposta, il parametro "Autorizzazioni, requisiti e disponibilità della sede operativa" non potrà essere valorizzato con un punteggio inferiore ad 2.

5.7. Come è articolata la griglia dei criteri di valutazione di cui all'Allegato n.2?

La griglia prevede 5 macro ambiti/criteri di valutazione, il cui punteggio viene calcolato sulla base di specifici parametri.

Per ogni parametro vengono dettagliati i singoli punteggi in corrispondenza del relativo giudizio, nonché le condizioni per vedersi riconosciuto un punteggio minimo di partenza.

Inoltre, per ogni singolo ambito/criterio di valutazione vengono esplicitate le soglie minime da raggiungere ai fini dell'ottenimento del finanziamento, differenziate tra coloro i quali hanno opzionato o meno il colloquio di valutazione.

5.8. La valutazione di merito del piano d'impresa, può comportare una rimodulazione degli investimenti presentati?

Si. In sede di istruttoria, Invitalia valuta altresì l'ammissibilità delle spese richieste in termini di funzionalità rispetto all'attività proposta e, laddove necessario, provvede a ridurre l'ammontare ed a ricalcolare l'importo dell'agevolazione concedibile configurando in tal modo l'esatta collocazione del finanziamento agevolato concedibile nella adeguata tipologia (microcredito, microcredito esteso o piccoli prestiti).

5.9. In cosa consiste la comunicazione dei motivi ostativi?

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda viene inviata da Invitalia tramite PEC all'indirizzo PEC indicato dal soggetto proponente, nel caso in cui la documentazione prodotta non soddisfi uno o più criteri di valutazione. Attraverso l'invio di tale comunicazione, vengono indicate le carenze e/o le criticità rilevate nell'iter di valutazione e viene data la possibilità al soggetto proponente di rispondere entro i termini di legge (10 giorni) con le controdeduzioni scritte.

Tale comunicazione, in caso di colloquio di valutazione, viene eventualmente trasmessa successivamente allo svolgimento dello stesso.

Nel caso in cui le informazioni fornite consentano di superare le carenze/criticità che hanno determinato l'invio dei motivi ostativi, Invitalia adotta il provvedimento di ammissione; viceversa, nel caso in cui il soggetto proponente non invii le suddette controdeduzioni ovvero qualora le stesse non risultino idonee a sanare le criticità rilevate, Invitalia adotta il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni, dandone comunicazione tramite PEC, al soggetto beneficiario.

5.10. L'assegnazione dei punteggi è finalizzata a stilare la graduatoria delle domande ammesse alle agevolazioni?

No, non esistono graduatorie di merito.

Ciascuna domanda di finanziamento viene valutata indipendentemente dalle altre e risulta ammissibile alle agevolazioni solo se viene raggiunto il punteggio minimo indicato nell'Allegato 2 dell'Avviso (18 per coloro i quali hanno scelto di svolgere il colloquio di valutazione e 30 per coloro che hanno preferito non farlo).

6. Stipula del contratto di finanziamento

6.1. Una volta ricevuto il Provvedimento di ammissione alle agevolazioni, cosa deve fare il destinatario?

Ai fini della stipula del contratto di finanziamento il destinatario finale deve:

- A. costituire la società/ditta individuale e iscriverla in camera di commercio (in caso di impresa non costituita);
- B. individuare la sede operativa dove verrà svolta l'attività finanziata;
- C. acquisire i requisiti tecnico-professionali necessari per l'avvio dell'iniziativa finanziata;
- D. aprire un conto corrente intestato all'impresa beneficiaria (conto corrente sul quale verrà erogato il finanziamento e attraverso il quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti relativi all'investimento ammesso alle agevolazioni).

Deve poi darne evidenza, trasmettendo entro massimo 90 giorni dalla ricezione della comunicazione con la quale viene trasmesso il provvedimento di ammissione, la seguente documentazione:

- copia del titolo disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa regolarmente registrato e attestante la destinazione d'uso;
- accreditamento presso il franchisor (in caso di iniziative in franchising);
- la modulistica e le relative dichiarazioni rese secondo gli standard messi a disposizione nella sezione dedicata del sito internet di Invitalia (sezione "per le imprese ammesse");
- eventuale documentazione (tenuto conto del tipo di attività e se non già trasmessa in sede di presentazione della domanda) attestante il possesso dei requisiti soggettivi tecnico-professionali necessari per avviare l'attività oggetto della richiesta di finanziamento;
- un documento della banca attestante le coordinate e l'intestazione del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di spesa.

6.2. Come avviene l'invio della documentazione necessaria per arrivare alla stipula del contratto di finanziamento?

L'invio avviene esclusivamente attraverso il caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica dedicata accessibile dal sito internet di Invitalia, con le medesime credenziali già utilizzate per la trasmissione della domanda.

Il caricamento della documentazione deve essere completato entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, pena la decadenza della domanda.

6.3. Dopo quanto tempo dall'invio della documentazione necessaria avviene la stipula del contratto di finanziamento?

Entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione qualora la stessa risulti completa e conforme, Invitalia trasmette al beneficiario il contratto di finanziamento debitamente firmato dal responsabile del procedimento. Il beneficiario dovrà poi, entro 7 giorni lavorativi, pena la decadenza del finanziamento, trasmettere lo stesso attraverso il caricamento sulla piattaforma informatica e debitamente controfirmato digitalmente, accludendo la richiesta di erogazione per la misura "Microcredito" ovvero la richiesta di anticipo per la misura "Microcredito esteso".

6.4. Cosa si intende per data di stipula del contratto di finanziamento?

Si intende la data dell'avvenuto caricamento sulla piattaforma da parte del beneficiario del Contratto di finanziamento debitamente controfirmato digitalmente.

6.5. Cosa devo trasmettere per la richiesta di erogazione in caso di "Microcredito" e di anticipo in caso di "Microcredito esteso"?

Contestualmente al caricamento sulla piattaforma informatica del contratto di finanziamento controfirmato, il beneficiario dovrà trasmettere anche la richiesta di erogazione con le relative dichiarazioni rese secondo gli standard disponibili nella pagina dedicata del sito di Invitalia (sezione "per le imprese ammesse").

6.6. Cosa si intende per conto corrente dedicato?

Tutte le spese relative alla fruizione del finanziamento devono essere effettuate e tracciabili su un unico conto corrente intestato alla ditta individuale/società beneficiaria.

Spese pagate da conti diversi da quello dove è stato erogato il finanziamento, non sono ammesse alle agevolazioni.

6.7. È possibile modificare in un momento successivo il conto corrente comunicato in sede di erogazione?

Sì, dandone tempestivamente comunicazione ad Invitalia. Il nuovo conto deve avere le caratteristiche del primo (intestato alla ditta/società beneficiaria) e il precedente conto

deve essere chiuso, e il saldo non utilizzato deve essere trasferito sul nuovo conto corrente.

7. Erogazione delle agevolazioni

7.1. Come vengono erogate le agevolazioni?

- **Microcredito:** l'erogazione avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario successivamente alla stipula del contratto di finanziamento.
- **Microcredito esteso:** l'erogazione avviene in due fasi:
 - l'anticipo pari ad euro 25.000 mediante bonifico bancario, successivamente alla stipula del contratto di finanziamento;
 - il saldo a seguito della comunicazione di avvenuto completamento e pagamento del programma di spesa ammesso (massimo 20 mesi della stipula del contratto di finanziamento);
- **Piccoli prestiti:** le agevolazioni possono essere erogate in modalità frazionata:
 - un primo SAL (stato avanzamento lavori) non superiore al 70 % delle spese (solo se richiesto), presentando entro 3 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento i documenti di spesa di pari valore, anche non quietanzati, e una dichiarazione attestante la presenza dei beni presso la sede dell'iniziativa con relativa polizza assicurativa per rischi di furto e incendio sui beni dell'investimento;
 - una richiesta di saldo (ovvero in un'unica soluzione), a fronte del completamento e pagamento del programma di spesa (massimo 20 mesi della stipula del contratto di finanziamento).

7.2. È necessario stipulare una polizza assicurativa sui beni di investimento?

Solo per i "Piccoli Prestiti" è obbligatorio stipulare una polizza, di durata non inferiore a 3 anni, su tutti i beni di investimento ammessi al finanziamento e indicati nel programma di spesa.

7.3. Quali sono le caratteristiche che deve avere la polizza assicurativa?

La polizza deve avere una durata non inferiore a 3 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto di finanziamento, e deve coprire tutti i beni di investimento ammessi al finanziamento ed acquistati con il finanziamento ottenuto (che devono essere allegati alla stessa), e non deve prevedere nessuna forma di privilegio nei confronti di Invitalia.

La copertura assicurativa deve essere pari al 100% del valore dei beni contro il rischio incendio e rischi accessori, e pari al 50% contro il rischio per furto e rapina.

Il premio può essere pagato annualmente e non in un'unica soluzione, solo a condizione che la polizza venga stipulata ai sensi di quanto previsto dal primo comma

dell'articolo 1899 c.c, per come modificato dalla legge n. 99/2009, e che venga esplicitato nel testo della polizza l'impossibilità di non recedere anticipatamente il contratto assicurativo prima di almeno 3 anni.

7.4. In caso di primo SAL "Piccoli prestiti" la polizza, oltre ad avere le caratteristiche richieste, deve coprire tutto l'investimento che verrà fatto oppure solo la parte relativa alla richiesta di 1 SAL?

In sede di primo SAL la polizza dovrà coprire almeno l'importo richiesto, salvo essere poi integrata con gli ulteriori beni acquistati successivamente. È necessario che i titoli di spesa oggetto della richiesta di 1 SAL (anche non quietanzati) vengano acclusi alla polizza.

7.5. Come avviene la restituzione del finanziamento agevolato?

- **Microcredito:** il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione delle agevolazioni, decorre dopo 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento;
- **Microcredito esteso:** il piano di ammortamento, comunicato contestualmente all'erogazione dell'anticipo di € 25.000, decorre di default dal sesto mese successivo alla data di erogazione della suddetta tranche. Il beneficiario potrà, indicandolo in sede di stipula del contratto di finanziamento, prevedere un tempo di pre-ammortamento differente (da un minimo di 1 fino ad un massimo di 12 mesi), tenendo però presente che l'erogazione del saldo potrà avvenire solo a fronte del rimborso di un importo pari ad almeno sei rate.
Con l'erogazione del saldo, previa verifica dell'avvenuto pagamento di almeno 6 rate, Invitalia comunica il piano di ammortamento definitivo che decorre dal mese successivo alla data di erogazione del saldo;
- **Piccoli prestiti:** il piano di ammortamento decorre dal mese successivo all'erogazione del saldo.

La restituzione avviene attraverso il pagamento di singoli MAV (Pagamento Mediante Avviso) trasmessi con cadenza mensile sulla PEC del beneficiario oppure con altra modalità indicata da Invitalia.

7.6. In caso di "Microcredito esteso"/"Piccoli prestiti" per ottenere l'erogazione del saldo finale è necessario che le spese rendicontate siano state tutte pagate?

Sì, per ricevere l'erogazione del saldo finale il beneficiario dovrà dare evidenza - in sede di rendicontazione finale - dell'avvenuto pagamento dell'intero investimento (di importo almeno pari o superiore all'anticipo/eventuale 1 SAL ricevuto e fermo restando l'autoconsistenza ai fini dell'avvio dell'iniziativa).

Pertanto, il beneficiario dovrà provvedere al pagamento della restante parte dell'investimento non coperto dall'anticipo/eventuale 1 SAL ricevuto, con ulteriori risorse finanziarie.

7.7. Quando e come devo comunicare l'avvio dell'attività?

Entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso, il destinatario deve aprire l'attività finanziata ed essere pertanto in possesso di tutte le autorizzazioni/licenze/permessi necessarie per l'apertura.

Dovrà poi dare evidenza dell'avvenuta apertura trasmettendo, per il tramite dell'apposita piattaforma informatica, la seguente documentazione:

- A. copia della documentazione amministrativa necessaria per dare avvio all'attività (Es. SCIA)
- B. copia titoli di spesa (fatture) inerenti l'acquisto dei beni necessari per poter dare avvio all'attività;
e/o
- C. prova dell'avvenuta emissione di almeno una fattura attiva o titolo equivalente.

7.8. In quanto tempo deve essere ultimato il programma di spesa?

Entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

7.9. Anche i pagamenti dei beni acquistati con il finanziamento devono essere effettuati entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento?

Non necessariamente. Infatti, fermo restando che la data dei titoli di spesa deve essere tassativamente ricompresa tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda ed entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, i relativi pagamenti possono essere effettuati al massimo entro 2 mesi dal suddetto termine.

7.10. Per quanto tempo deve essere svolta l'attività di impresa?

L'attività va mantenuta per almeno 3 anni dalla data di erogazione dell'ultima quota di agevolazioni e comunque fino alla restituzione dell'ultima rata di finanziamento.

7.11. Come possono essere pagate le spese ammesse alle agevolazioni?

I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere effettuati solo con bonifico bancario, RID, RIBA, assegno nominativo con microfilmatura, bollettino postale, carta di credito, carta di debito e assimilabili utilizzando il conto corrente dedicato. È escluso l'uso dei contanti, tranne che per il pagamento delle utenze secondo i limiti stabiliti dalle normative vigenti per i pagamenti in contanti.

7.12. In sede di rendicontazione finale delle spese quale documentazione bisogna presentare?

Le spese di investimento in beni materiali ed immateriali così come le opere murarie e quelle in capitale circolante devono essere adeguatamente documentate, e pertanto il beneficiario dovrà presentare tutta la documentazione e le informazioni previste dai moduli per la rendicontazione finale pubblicati nella sezione dedicata a Selfiemployment sul sito internet di Invitalia. A titolo esemplificativo per ogni bene/merce/servizio il beneficiario dovrà presentare, pena la non ammissibilità, la seguente documentazione:

- copia delle fatture e dei documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente e relativi documenti di trasporto, se previsti;
- dichiarazioni di quietanza liberatoria dei fornitori (redatte secondo lo standard pubblicato nella sezione dedicata a Selfiemployment sul sito internet di Invitalia);
- copie mezzi di pagamento ed estratto conto bancario o postale intestato alla Società con evidenza degli addebiti;
- copia del registro IVA acquisti con la registrazione degli acquisti effettuati.

7.13. In caso di fatture elettroniche ci sono particolari adempimenti da seguire?

Nel caso in cui le fatture/titoli di spesa siano esclusivamente in formato elettronico (coerentemente con quanto previsto dall'attuale disciplina) all'interno delle stesse dovrà essere riportato il codice COR.

Qualora così non fosse il beneficiario è tenuto a produrre in sede di rendicontazione finale delle spese apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, scaricabile dal sito dalla pagina dedicata del sito internet di Invitalia (sezione "per le imprese ammesse").

8. Servizi di tutoring**8.1. Cos'è il tutoring?**

Il tutoring è il servizio di accompagnamento erogato gratuitamente per il tramite di un tutor dedicato ed è finalizzato a supportare il beneficiario nell'iter agevolativo per una migliore e corretta fruizione del finanziamento.

8.2. Come si accede al servizio di tutoring?

Il servizio di tutoring viene automaticamente attivato con la ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il nominativo del tutor dedicato e i relativi contatti vengono comunicati contestualmente alla trasmissione del provvedimento di ammissione.

8.3. In cosa consiste il servizio di tutoring?

Il servizio di tutoring prevede lo svolgimento di alcuni incontri one-to-one tra il destinatario finale e un tutor dedicato, in particolare:

- incontro di start-up, effettuato da remoto e prima della stipula del contratto di finanziamento;
- incontro di pre-avvio attività, effettuato da remoto o presso la sede operativa della ditta/società beneficiaria prima della comunicazione di avvio attività;
- incontro di pre-conclusione programma di spesa, effettuato presso la sede operativa della ditta/società beneficiaria prima della comunicazione relativa all'ultimazione del programma di spesa

Oltre a tali incontri il destinatario finale potrà richiedere in qualsiasi momento (via telefono, mail o incontro da remoto) supporto al tutor dedicato.

Allo stesso modo il tutor dedicato potrà contattare il beneficiario per condividere o trasferire informazioni/documentazione utile ai fini della corretta fruizione delle agevolazioni.

8.4. È obbligatorio partecipare agli incontri di tutoring?

Sì, il destinatario finale che non si renda disponibile a svolgere gli incontri di tutoring è soggetto alla revoca del finanziamento.

**Non hai trovato la risposta che cercavi?
Scrivi a selfiemployment@invitalia.it**